

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

Non è possibile.

Gli atti introduttivi delle istanze, le memorie di difesa, i ricorsi e le altre dichiarazioni richieste e comunicazioni presentate al di fuori di un'udienza devono essere redatte e introdotte in forma scritta (su carta). Gli atti devono essere firmati dalla parte o dal suo rappresentante.

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

Non pertinente.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest'ultimo caso, in quali orari?

Non pertinente.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Non pertinente.

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

Non pertinente.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

Non pertinente.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Non pertinente.

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

Non pertinente.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

Non pertinente.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

Non pertinente.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

Non pertinente.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l'autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

La legge recante modifiche e completamento del codice di procedura civile ("Gazzetta Ufficiale" della Repubblica croata, n. 25/13), entrata in vigore il 1er aprile 2013, prevede la possibilità di procedere alla notifica e alla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedure dinanzi al tribunale di commercio. In pratica, le suddette disposizione non trovano ancora applicazione poiché non è ancora stato predisposto un sistema informatico unificato.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

È stato sviluppato e predisposto un servizio di avvisi elettronici (*e-Oglasna ploča*). Esso permette la notifica e la comunicazione di atti scritti alle parti di una procedura giudiziaria mediante un pannello elettronico che utilizza le tecnologie dell'informazione.

Le sentenze sono pubblicate sul pannello elettronico conformemente alle condizioni previste dall'articolo 335 del codice di procedura civile («Gazzetta Ufficiale» della Repubblica croata, nn. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 e 89/14), sono inoltre pubblicati tutti gli atti di cui all'articolo 8 della legge di esecuzione («Gazzetta Ufficiale» della Repubblica croata, nn. 112/12, 25/13, 93/14 e 55/16). Inoltre tutti gli atti che sono pubblicati nell'albo del tribunale, conformemente alle norme procedurali sono pubblicati anche sul pannello elettronico.

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

Non è possibile.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

Non è possibile presentare ricorso mediante Internet. Le parti possono prendere conoscenza di una decisione emessa in seguito a un ricorso tramite il pannello elettronico dei tribunali, se sono soddisfatte le condizioni richieste a tal fine dalla legge.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

Non è possibile.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

Non pertinente.

Ultimo aggiornamento: 23/08/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.